



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA DELLA SICUREZZA E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 16 del 24/12/2025

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicici di ogni genere in aree del territorio comunale ed anche in luogo privato dal 30 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;
- le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, che limitano i festeggiamenti pubblici e privati;
- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e Decreto Legislativo 26 agosto 2011 n. 198, che disciplina la classificazione degli articoli pirotecnicici secondo la seguente tabella:

Fuochi d'artificio:

- **Categoria F1** - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- **Categoria F2** - fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- **Categoria F3** - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

- **Categoria F4** - fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/ UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnicci marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnicci - D.lgs. 29 luglio 2015 n°123) "i prodotti pirotecnicci del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnicci autorizzati".

Considerato che:

- in occasione delle festività di fine e inizio anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi, botti e artifici pirotecnicci di vario genere, il cui utilizzo, trattandosi di materiali esplodenti, può provocare danni fisici di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- la pericolosità dell'utilizzo di materiale esplodente, per incompetenza all'uso, è altamente più elevata se avviene in zone ristrette, come l'ambiente familiare, specie se in presenza di soggetti vulnerabili come i bambini e gli anziani;
- l'utilizzo indiscriminato dei prodotti pirotecnicci nel periodo delle festività è causa di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per la tranquillità e per il riposo dei residenti, soprattutto se anziani o malati;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature) fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Ritenuto di:

- 1) dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo;
- 2) dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnicici;

- 3) dover tutelare il diritto alla serenità, alla quiete della collettività e il decoro urbano;
- 4) dovere limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie felini, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi.

Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnicici di qualsiasi tipologia.

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;*
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto a un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurne la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- la Legge 689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

ORDINA

A partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità/fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile:

- 1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico o aperto al pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
- 2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di catego-

ria F2 e F3 del succitato Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

I N V I T A

La cittadinanza al senso di responsabilità, di non utilizzare artifizi di divertimento, distribuiti o prodotti illegalmente sul mercato o privatamente, di natura contraffatta.

DISPONE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lg. n. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689 del 24.11.1981;
- alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Beinasco;
- ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n° 241 contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri per le attività di controllo di competenza.

**IL SINDACO
CANNATI Daniel ***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 30/12/2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.